

Giustizia, cosa cambia nella gestione dei conflitti familiari dentro e fuori dalla giurisdizione

5 ottobre 2021

Avv. MariaGrazia Monegat

Foro di Milano, Co-responsabile Settore Civile Unione Nazionale Camere Minorili

Art. 336 c.c.

Procedimento

1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche dal genitore interessato.

Art. 15 – quater

Misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie...

- a) Prevedere che la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti compete, oltre ai soggetti già previsti dalla norma, anche su **iniziativa del curatore speciale dei minori, qualora già nominato**; che il tribunale sin dall'avvio del procedimento **nomini curatore speciale del minore, nei casi in cui è previsto a pena di nullità del provvedimento di accoglimento**; che con il provvedimento con cui adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, il tribunale fissi l'udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato, direttamente e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto, e all'esito dell'udienza, confermo, modifichi o revochi i provvedimenti emanati;

Art. 336 c.c.

Procedimento

1. I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche dal genitore interessato.

Modifiche

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Il tribunale, ricevuto il ricorso, ovvero con il decreto con il quale adotta provvedimenti d'ufficio ai sensi del terzo comma, nomina il curatore speciale del minore, quando è necessario ed a pena di nullità del provvedimento di accoglimento, concedendo allo stesso termine per la costituzione

Art. 336 c.c.

Procedimento

2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito

3. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio.

Modifiche

b-bis) al secondo comma dopo le parole « e nei successivi quindici giorni» sono inserite le seguenti: «All'udienza il giudice procede all'ascolto del minore direttamente, e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto»

c) Al terzo comma è aggiunto infine il seguente periodo: «In tal caso fissa con lo stesso decreto l'udienza di comparizione delle parti, del curatore se nominato, e del pubblico ministero entro un **termine perentorio non superiore a quindici giorni**; all'esito dell'udienza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati

Art. 336 c.c.

Modifiche

Procedimento

4. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore.

al quarto comma le parole «il minore» sono soppresse.

Art. 403 c.c.

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Modifiche

a) al primo comma le parole «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui» sono sostituite dalle seguenti:
«Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è, dunque emergenza di provvedere»

Art. 403 c.c.

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Modifiche

Dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti

2. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma, ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le 24 ore successive alla collocazione del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno od entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato da ogni documentazione utile e da sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Art. 403 c.c.

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Modifiche

3. Il PM entro le successive 72 ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al TM, la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il PM può formulare richieste ai sensi degli artt. 330 e ss. C.c. Entro le successive 48 ore il TM, con decreto del Presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di 15 giorni. Il decreto viene immediatamente comunicato al PM e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della Cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati entro 48 ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del PM che a tal fine può avvalersi della polizia giudiziaria.

Art. 403 c.c.

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Modifiche

4. All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto. Entro i 15 giorni successivi il TM, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora sia state proposte istanze ai sensi degli artt. 330 e segg. c.c. dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.

Art. 403 c.c.

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Modifiche

5. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto il PM, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'art. 739 c.p.c. La corte d'appello provvede entro 60 giorni dal deposito del reclamo.

Art. 403 c.c.

Intervento della pubblica autorità a favore dei minori

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Modifiche

6. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di conferma da parte del PM e i decreti del TM non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il TM adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

7. Qualora il minore venga collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicarsi in ragione della accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.

**Art. 78 c.p.c.
Curatore speciale**

1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
2. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante.

Modifiche

3. Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d'ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:
 - 1) con riguardo ai casi in cui il PM abbia chiesto a decadenza dalla responsabilità genitoriale, da entrambi i genitori o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell'altro;
 - 2) In caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 c.c. o di affidamento del minore ai sensi degli artt. 2 e segg. Legge 184/1983
 - 3) Nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento emerga una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;
 - 4) Quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto 14 anni.

Art. 78 c.p.c.

Curatore speciale

1. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.
2. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante.

Modifiche

4. In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato.

Art. 80 c.p.c.

Provvedimento di nomina del curatore speciale

1. L'istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell'ufficio giudiziario davanti al quale s'intende proporre la causa.
2. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

Modifiche

Al primo comma è aggiunto in fine:

«Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d'ufficio, il giudice che procede»

Art. 80 c.p.c.

Provvedimento di nomina del curatore speciale

2. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace, della persona giuridica o dell'associazione non riconosciuta.

Modifiche

Secondo comma è aggiunto il seguente:

«Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto. Il minore che abbia compiuto 14 anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il PM possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina»